

diritti acquisiti all'epoca della pubblicazione della legge; poichè potrebbero succedere di questi casi. Oggi muore il padre di un individuo che è monaco e domani viene pubblicata la legge; ora l'indomani, pubblicata la legge, ne risulta che la successione è appena aperta e il monaco che ha riacquisito i diritti civili non può con tutto ciò assolutamente concorrere alla successione e da qui, creda la Camera, nasceranno non poche liti.

Io certamente non ho alcuna tenerezza per la sorte dei monaci, nè domando che si accordi loro una retroattività pel godimento dei diritti civili, ma vorrei evitare solamente l'arbitrio, e domanderei quindi che questo caso fosse determinato dalla legge.

MANCINI STANISLAO. È nel Codice.

VENTURELLI. Se è nel Codice tanto meglio.

MANCINI STANISLAO. Non è che per far osservare...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

MANCINI STANISLAO. Mi pare che l'aggiunta desiderata dall'onorevole Venturelli sia superflua, e che al suo intento basterà una dichiarazione, la quale non incontri opposizione da alcuna parte della Camera.

Certamente se vi sono diritti già acquisiti, alla vigilia stessa della pubblicazione di una legge, si applica la regola, per cui le leggi nuove non distruggono i diritti acquisiti, salvo il caso in cui espressamente si dichiara che per eminenti ragioni d'interesse pubblico si voglia dare un effetto retroattivo alla legge.

Colgo tuttavia questa occasione per fare un'altra dichiarazione, la quale spero nè anche troverà oppositori.

I termini, in cui è concepito questo articolo, farebbero quasi sospettare poter il medesimo racchiudere una risoluzione legislativa di una controversia che è viva in parecchie provincie d'Italia, vale a dire sopra la capacità anteriore che fosse negli individui appartenenti alle corporazioni religiose.

Nella giurisprudenza napoletana (e credo anche in quella di qualche altra provincia) tale questione ha dato luogo ad una divergenza tra i magistrati ed i loro discorsi giudicati; or, evidentemente l'articolo non è scritto per esercitare la benchè menoma influenza sopra cosiffatte contese forensi.

Dalla pubblicazione delle nuove leggi quei membri di corporazioni religiose che non avessero alcun diritto civile o politico, del pari che quelli cui la giurisprudenza del proprio paese conferisce alcuna parziale capacità, conseguiranno la totalità e pienezza delle capacità civili e politiche: ma quanto al passato rimane intatta completamente la questione, se prima ancora di questa legge in alcune provincie d'Italia lo stato monastico non fosse contrario all'esercizio di alcune parziali capacità.

L'articolo della legge attuale non decide punto tale questione; se, ed in qual misura, alcuno fosse capace anteriormente, la sua capacità non potrebbe essere riconosciuta che dai tribunali competenti.

Credo per ciò di non dover formulare alcuna aggiunta all'articolo proposto dalla Commissione per l'esplicazione di questo concetto; e soltanto pregherei la Commissione di dichiarare se acconsenta nel mio avviso.

RAELLI, relatore. Se l'onorevole Mancini avesse avuto un momento di tempo per leggere la relazione, avrebbe trovato la sua idea, non così bene espressa ed eloquentemente come egli sa fare, ma come era permesso il farlo al relatore.

Si erano ricordate le varie legislazioni, si erano ricordate le questioni che erano sorte e diversamente giudicate secondo le varie leggi di soppressione, in quanto che mentre la legge del 1855 sembra escludere la capacità, le altre leggi, e particolarmente quella dell'Umbria e quella delle Marche sembrano ammetterla. Egli è però che fu fatta una modificazione all'articolo 2 del Ministero nell'intento di dichiarare che i membri delle corporazioni religiose sopresse godranno del pieno esercizio dei diritti civili e politici dal giorno della pubblicazione della legge, ma in quanto ai diritti preesistenti, non si vollero pregiudicare.

Però debbo aggiungere che per errore non si è conservato nella stampa del progetto lo aggiunto *tutti* che si era messo a bella posta nello ultimo verso dello articolo 2 per meglio esprimere la idea, che colla nuova legge si dichiarava il godimento del pieno esercizio di *tutti* i diritti civili e politici, senza pregiudicare la questione se prima di essa si avessero alcuni diritti.

MANCINI STANISLAO. Domando ancora la parola per avere uno schiarimento.

Quest'articolo renderebbe forse abili frati ad essere giurati? V'è una legge speciale, in virtù della quale i ministri di qualunque culto non possono essere giurati. La legge che stiamo discutendo è una legge nuova generale, che riguarda l'universalità? (*Interruzioni*)

Si comprende che fra coloro che usciranno dai chiostri, vi saranno alcuni che desidereranno adempiere all'ufficio di giurato; ed io credo che rimanendo sempre ecclesiastici e ministri del culto cattolico, debba mantenersi la loro incapacità speciale all'ufficio anzidetto. È necessario uno schiarimento a questo riguardo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Mancini domanda se i membri degli ordini religiosi che usciranno dal chiostro, potranno essere ammessi all'ufficio di giurato.

Come l'onorevole Mancini sa, v'ha una legge speciale, la legge organica la quale dichiara espressamente nell'articolo 85, n° 5, non poter essere iscritti sulle liste dei giurati: *i ministri di qualunque culto*.

I membri dunque delle corporazioni religiose se sono ministri del culto non possono essere giurati per testo espresso di legge. Nè questa legge viene derogata dalla presente; poichè questa è legge generale, quella è spe-